



SETTORE AVVOCATURA

DISCIPLINARE DI SELEZIONE PER LA PRATICA FORENSE

Articolo 1: oggetto

In esecuzione della delibera della G.C. n. 115/2023 e della determinazione del Direttore dell'Avvocatura n. 2493/2023 con cui è stata bandita la selezione pubblica per consentire al massimo a 10 (dieci) praticanti avvocati abilitati, di svolgere un periodo di pratica forense presso l'Ente civico, il presente atto disciplina la procedura selettiva e il successivo rapporto tra l'Avvocatura Civica e i praticanti selezionati.

Articolo 2: oggetto dell'attività e durata

La pratica forense sarà svolta presso l'Avvocatura del Comune di Salerno, in Salerno, alla via Roma, nel Palazzo di Città per un periodo di 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art. 41, comma 6 lett. b, della legge n. 247/2012 e non potrà mai determinare l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente – né occasionale né parasubordinato – con il Comune di Salerno.

Articolo 3: requisiti e modalità di partecipazione

1. L'ammissione consegue alla presentazione di apposita istanza con le modalità previste dall'Avviso Pubblico.
2. Il Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Natascia Malinconico, provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle istanze pervenute e, all'esito della selezione, all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai candidati ammessi.
3. Per l'ammissione è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti**:
 - a) essere cittadini Italiani o di uno Stato facente parte dell'Unione Europea;
 - b) non svolgere alcuna attività professionale in modo stabile e continuativo e di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a non svolgere alcuna attività professionale in modo stabile e continuativo per tutta la durata della pratica;
 - c) non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
 - d) essere iscritti nel registro dei Praticanti Avvocati abilitati e non avere già superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
 - e) non aver svolto, o in corso, la pratica forense o altra attività di stage presso altre Pubbliche Amministrazioni;
 - f) non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;
 - g) non avere carichi pendenti;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, stabilito dall'Avviso Pubblico.

Il tutto secondo l'apposita modulistica predisposta, allegata in schema e resa pubblica.

Articolo 4: ammissibilità delle candidature e attribuzione dei punteggi

1. In relazione alle domande pervenute entro il termine di scadenza fissato dall'avviso pubblico e per come risultanti dal verbale di consegna dell'Archivista Capo alla Segreteria dell'Avvocatura, si procederà - previa verifica a cura del Responsabile del Procedimento dell'ammissibilità delle stesse - a esaminare e valutare i *curricula* e, successivamente, a calendarizzare ed espletare i colloqui. A tal fine sarà nominata un apposita Commissione presieduta dal Direttore dell'Avvocatura e composta da altri due funzionari legali. La Commissione sarà coadiuvata da un segretario verbalizzante individuato tra i dipendenti di categoria D dell'Avvocatura stessa.



SETTORE AVVOCATURA

2. Al termine delle attività la Commissione redigerà una graduatoria con indicazione dei punteggi conseguiti. Nessun candidato potrà mai superare punti 45, ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli (max punti 15) e in sede di valutazione del colloquio (max punti 30).

Dalla graduatoria, così redatta, verranno individuati i primi 10 (dieci) soggetti da ammettere allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Civica, fatta salva la facoltà di modificare detto numero in ragione dell'effettiva disponibilità economico-finanziaria.

3. In caso di parità, all'atto della somma finale dei punteggi, prederà il candidato di età inferiore.

4. La Commissione attribuirà a ciascun candidato i punteggi, calcolati secondo i seguenti criteri:

A) valutazione del curriculum (fino ad un massimo di punti 15 (quindici):

a1) valutazione del voto di laurea:

- per un voto fino a 90	= punti 1
- per un voto compreso tra 91 e 95	= punti 3
- per un voto compreso tra 96 e 98	= punti 5
- per un voto compreso tra 100 e 105	= punti 7
- per un voto compreso tra 106 e 109	= punti 9
- per un voto pari a 110	= punti 11
- per un voto pari a 110 e lode	= punti 12;

a2) valutazione di altri titoli:

- master di durata superiore ad un anno e con esame finale	= punti 1,75
- dottorato di ricerca	= punti 1,50
- master di durata superiore ad un anno con solo attestato	= punti 1
- patente europea del computer	= punti 0,75

B) valutazione ad esito del colloquio (fino ad un massimo di punti 30 (trenta)).

Il colloquio conoscitivo e motivazionale sarà volto ad approfondire le conoscenze ed esperienze del candidato, nonché a verificare l'attitudine e la motivazione.

Il colloquio si intende superato con il conseguimento minimo di 21/30 punti.

Articolo 4: numero dei praticanti

1. Non possono essere ammessi a svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Salerno più di 10 (**dieci**) candidati.

2. L'assegnazione del candidato ammesso e l'individuazione del legale dell'Avvocatura che sarà suo *dominus* avverrà con provvedimento del Direttore dell'Avvocatura.

3. La graduatoria, se costituita da un numero di candidati superiore a 10 (dieci), conserverà validità dalla sua approvazione formale fino alla pubblicazione del successivo avviso pubblico, costituendo all'occorrenza riferimento per l'eventuale scorrimento da disporsi con provvedimento discrezionale del Direttore dell'Avvocatura.

Articolo 5: diritti e doveri del praticante

1. I praticanti ammessi verranno assegnati a diversi legali dell'Avvocatura, tenuto conto delle esigenze dei singoli e di quelle del Direttore del Settore, e svolgeranno la propria attività secondo le indicazioni e direttive fornite dal proprio *dominus*.

I praticanti ammessi, ai fini voluti e nel loro prioritario interesse, si impegnano ad assolvere - per almeno cinque mattine e due pomeriggi alla settimana - i compiti loro affidatigli con precisione, diligenza, dignità e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della pratica forense, anche successivamente alla cessazione della stessa, prestando, comunque, perfetta osservanza al vigente codice deontologico forense nonché al codice di comportamento



SETTORE AVVOCATURA

adottato dal Comune di Salerno con atto di Giunta Municipale n. 12 del 17.1.2014, pena la risoluzione del rapporto.

2. Gli avvocati dell'Ente potranno delegare i praticanti per adempimenti e/o attività presso le diverse Autorità Giurisdizionali tenendo conto della abilitazione posseduta dagli stessi.

3. La presenza del praticante presso l'Avvocatura, ovvero presso gli Uffici Giudiziari, per compiti connessi alla pratica, dovrà risultare da firma apposta su apposito registro.

4. Il praticante ha diritto ad essere indirizzato dai legali dell'Ente nello svolgimento della propria attività.

5. Lo svolgimento della pratica presso il Comune di Salerno non costituisce titolo e/o diritto per la costituzione di un rapporto di impiego o subordinazione o parasubordinazione con la P.A., né potrà mai costituire presupposto per rivendicazioni giuridiche o economiche di alcun genere nei confronti dell'Ente, dei suoi Dirigenti e dei legali, al di là di quanto precisato al successivo art. 5 in ordine alla durata e all'art. 6 relativamente all'importo previsto.

6. Il praticante, nella domanda di partecipazione, sottoscrive apposita dichiarazione:

a) di aver preso visione del regolamento approvato con la delibera di G.C. n. 115/2023, del presente disciplinare, della determina di indizione della procedura e dell'Avviso pubblico e di accertarne senza riserve i contenuti;

b) essere consapevole che per svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura del Comune è necessario essere abilitati al patrocinio avendo come *dominus* (anche) un legale dell'Avvocatura stessa;

c) essere consapevole che lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente – neppure occasionale o parasubordinato – con il Comune di Salerno;

d) di esonerare da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Salerno e i suoi Dirigenti o funzionari, per qualsivoglia titolo o ragione e per tutte le attività prestate sia all'interno degli Uffici della P.A. che all'esterno degli stessi;

e) di obbligarsi a non assumere posizioni e incarichi, sia pure occasionali e/o stragiudiziali, che vedano il Comune di Salerno come parte contrapposta;

f) di impegnarsi a essere presente presso l'Avvocatura Civica per almeno cinque mattine e due pomeriggi alla settimana in orari compatibili con la presenza dei rispettivi *domini* e, in ogni caso, sapendo che l'assenza, anche di puntualità, sarà considerata ai fini della riduzione del compenso.

7. Ogni praticante si assume tutti gli oneri, anche economici, necessari per mantenere l'iscrizione all'Albo che resta nel suo esclusivo e personale interesse e tutti quelli previsti dalla normativa che disciplina l'attività forense, esonerando espressamente il Comune di Salerno.

8. Ogni praticante è obbligato a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie alla cura della procedura di praticantato da parte degli Uffici, autorizzando anche a questi fini il trattamento dei dati.

9. Ogni praticante resta obbligato a condividere con il proprio *dominus* il contenuto del libretto e delle relazioni necessarie ad attestare lo svolgimento della pratica forense.

Articolo 6: durata

1. La durata della pratica forense presso il Comune di Salerno è, al massimo, pari a mesi 12 (dodici).

2. Il Direttore dell'Avvocatura e il *dominus* possono interrompere il rapporto di praticantato in qualsiasi momento e senza preavviso qualora si verifichi che il praticante non rispetta gli impegni assunti o non esegue nei modi stabiliti le attività programmate o produce un danno all'Ente con una condotta negligente, contraria al decoro o all'interesse pubblico o dia prova di non possedere sufficiente volontà o attitudine o assuma incarichi incompatibili, per natura, tempi e modalità con la pratica forense.

3. Il praticante può rinunciare alla pratica con comunicazione scritta, anche via e-mail, da inviarsi al *dominus* e al Direttore dell'Avvocatura, con un preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 7: rimborso per l'attività svolta



SETTORE AVVOCATURA

1. A ogni praticante è corrisposto un rimborso mensile, onnicomprensivo di spese e compenso, per l'attività svolta ex art. 41 comma 11, L. 247/2012 nella misura massima di euro 500,00 (cinquecento,00) al lordo di tutti gli oneri anche fiscali.
2. Il rimborso è corrisposto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, previa valutazione, da parte di ogni *dominus* affidatario, del proficuo svolgimento della pratica forense; le assenze, anche di puntualità, influiscono sulla possibile riduzione dell'importo del rimborso.
3. Ai fini della liquidazione del rimborso – che avverrà con determinazione del Direttore sulla base delle valutazioni dei singoli legali e mandato emesso nei modi e termini previsti dalla Ragioneria dell'Ente – il praticante indicherà all'atto dell'inizio della pratica forense il codice IBAN necessario per l'accredito.
4. La somma sarà soggetta al regime fiscale previsto ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. c del TUIR, salve più specifiche e favorevoli disposizioni fiscali in vigore. Ai sensi della legge 314/1997 l'importo non è soggetto a contribuzione prevista per il lavoro dipendente e, ai sensi della legge n. 335/1995, non è assoggettabile a regime separato INPS.

Il Direttore del Settore
f.to Avv. Anna Attanasio